

OSSERVAZIONI ALLE PROPOSTE DI MODIFICA DEI PTP VIGENTI E DEL PTPR PRESENTATE DAI COMUNI

Il 1° comma dell'art. 23 della legge regionale n. 24/1998, relativo alle *“Procedure per l'approvazione e l'adeguamento del PTPR”*, secondo il testo così come originariamente approvato consentiva ai Comuni la possibilità di presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (cioè dal 30 luglio 1998) *«documentate e motivate proposte di precisazione dei perimetri nonché la descrizione e le caratteristiche delle aree sottoposte a vincolo»*.

Con Circolare n. 8893 del 29 ottobre 1998 (inviata a tutti i Comuni del Lazio) l'Assessore all'Urbanistica della Regione Lazio ha precisato le modalità di presentazione dei contributi dei Comuni volti a fornire, prima della redazione del PTPR, la situazione reale ed aggiornata del territorio in cui incidono ed operano i vincoli paesaggistici e di conseguenza gli stessi PTP vigenti ai fini di una loro eventuale modifica e necessariamente ai fini del loro inserimento nel nuovo PTPR in corso di redazione.

Con Circolari Assessorili successive (n. 20144 del 18.9.2002 e n. 4592/sp del 18.12.2002) sono state fissate ulteriori direttive in ordine all'esame delle osservazioni comunali preliminari, stabilendo rispettivamente alla data del 10 ottobre 2002 quale termine definitivo per la presentazione dei contributi dei Comuni prima dell'adozione del PTPR e come atto utile la deliberazione del Consiglio Comunale anche a ratifica di quanto precedentemente trasmesso.

Molti Comuni hanno così presentato tra la fine del 1998 ed il 2002 una serie di proposte di precisazione dei vincoli, che ricomprendono anche richieste fatte dai Municipi e dai privati addirittura dentro i parchi e le riserve naturali.

Ai sensi del 5° comma dell'art. 27 della legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998, relativo ai *“Rapporti tra pianificazione paesistica e altri strumenti di pianificazione”*, *«la Regione, in sede di approvazione degli atti e degli strumenti urbanistici generali legittimamente adottati alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità ai PTP adottati dalla Giunta regionale, dispone che vengano conformati alle norme di cui alla presente legge»*.

In tale casistica rientrano diverse “Varianti” ai PRG adottate dal Consiglio Comunale, quando i relativi PTP erano per lo più adottati dalla Giunta Regionale del Lazio: ad esempio dimostrativo si porta la cosiddetta “Variante delle Certezze” adottata dal Consiglio Comunale di Roma con deliberazione n. 92 del 29.5.1997.

I suddetti PTP sono stati definitivamente approvati con la legge regionale n. 24/1998 e solo successivamente le “Varianti” suddette sono state definitivamente approvate con delibera di Giunta Regionale, ma non risulta che siano state conformate alle norme delle legge regionale 24/1998 e quindi alle prescrizioni dei PTP approvati: a dimostrazione si porta ancora la “Variante delle Certezze” che é stata definitivamente approvata con delibera di Giunta Regionale n. 856 del 10.9.2004.

Con legge regionale n. 18 del 9 dicembre 2004, di integrazione della legge regionale n. 24/1998, è stato modificato il 1° comma dell'art. 23 demandando alla Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica il compito di fissare il termine per la presentazione delle osservazioni preliminari da parte dei Comuni, che con propria deliberazione consiliare *«possono presentare alla Regione ... documentate e motivate proposte di modifica delle classificazioni per zone dei vincoli paesaggistici»*: il comma 1 bis dell'art. 23 prevede, per l'esame delle proposte dei Comuni la nomina di una apposita Commissione Tecnica presieduta dal Direttore della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica e composta dai Dirigenti delle Aree della medesima Direzione.

In adempimento alla disposizione di legge con Determinazione Dirigenziale B0055 del 14.1.2005 è stata fissata una prima volta la data del 31 gennaio 2005 e successivamente con Determinazione Dirigenziale B1027 del 23.3.2006 è stata stabilita la data del 15 aprile 2006

<<nonché di consentire la valutazione di eventuali integrazioni e/o modifiche formulate dalle Amministrazioni che hanno già presentato le osservazioni di cui sopra>>.

Malgrado la scadenza fissata al 15.4.2006, dopo tale data sono ugualmente pervenute ulteriori osservazioni da parte dei Comuni, sia come integrazione delle precedenti già inviate sia come nuove proposte, che benché fuori termine sono state ugualmente istruite e valutate purché sostenute da delibera del Consiglio Comunale, come prescritto dal 1° comma dell'art. 23 della legge regionale n. 24/1998.

Con la motivazione di perseguire l'obiettivo di non voler vanificare l'apporto collaborativo istituzionale dei Comuni, con Determinazione Dirigenziale B4577 del 9.11.2006 è stata fissata l'ultima improrogabile e definitiva scadenza del 20 novembre 2006.

Alla pag. 7 dell'Allegato 1, relativo ai "Criteri di valutazione dei contributi dei Comuni", viene testualmente dichiarato che *<<le proposte non deliberate o non ratificate dai rispettivi Consigli Comunali, secondo quanto precisato nelle citate circolari assessorili, trasmesse a tutti i Comuni del Lazio, e nella LR 24/98 art. 23 comma 1, non danno luogo a procedere per quanto riguarda il loro inserimento nel PTPR adottato e saranno prese in considerazione nella fase di pubblicazione del PTPR ai sensi dell'art. 23, comma 3, LR 24/98>>.*

Si dimostrerà nelle osservazioni seguenti che la suddetta disposizione non è stata affatto rispettata per il Comune di Roma non solo per le proposte non deliberate dal Consiglio Comunale, ma anche per le proposte presentate dopo la scadenza del 20 novembre 2006.

IMMODIFICABILITÀ DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA DELLE AREE NATURALI PROTETTE DEL LAZIO

Moltissime proposte dei Comuni hanno riguardato aree che ricadono all'interno di parchi e riserve non solo di livello regionale e provinciale, ma anche nazionale, come in particolare il Parco Nazionale del Circeo.

Nelle premesse della deliberazione della Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007 viene puntualizzato che vanno tenute sospese <<le modifiche dei PTP vigenti contenute nelle proposte presentate dai Comuni e inserite nel fascicolo di Latina (All.to 3A) per le sole parti ricadenti nel perimetro del Parco Nazionale del Circeo, al fine di rispettare la normativa di salvaguardia assunta per il Parco medesimo con DPR 4 aprile 2005 "Istituzione Ente Parco Nazionale del Circeo">>, il quale <<ha introdotto una disciplina di salvaguardia, fino all'approvazione del piano di assetto, che rinvia integralmente alle norme contenute nei PTP vigenti approvati con l.r. 24/98 ambito 10, 13 e 14>>.

La suddetta sospensione è stata ribadita nella delibera n. 1025 del 21 dicembre 2007 di modificazione, integrazione e correzione della delibera n. 556/2007.

Per le stesse ragioni vanno considerate quanto meno "sospese" anche tutte le altre proposte dei Comuni che hanno riguardato aree ricadenti all'interno di aree naturali protette di livello sia regionale che provinciale.

L'art. 8 della legge regionale n. 29/1997 contiene le "misure di salvaguardia" di parchi e riserve di livello regionale e provinciale, che sono valide fino alla approvazione definitiva dei rispettivi Piani di Assetto e che fanno espresso riferimento alle zone territoriali omogenee (z.t.o.) in cui i PRG dei Comuni articolano la pianificazione urbanistica del loro territorio: **è di tutta evidenza che le "misure di salvaguardia" di ogni parco e riserva sono riferite alle destinazioni di PRG vigenti all'atto dell'istituzione dell'area naturale protetta e debbono restare tali fino alla approvazione definitiva del Piano di Assetto, perché diversamente verrebbero aggirate.**

Se ad esempio una zona classificata come agricola (z.t.o. di tipo E) nel PRG previgente (per la quale è prescritta l'inedificabilità) venisse successivamente "variata" in zona territoriale omogenea di tipo B, per la quale invece ai sensi della lettera a) del 4° comma dell'art. 8 è consentita la

realizzazione proprio di quanto prevede il PRG, si sarebbero di fatto aggirate le “misure di salvaguardia” in danno della tutela e dell’incolumità dell’area naturale protetta.

Ai sensi del 5° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 24/1998 sono “misure di salvaguardia” anche le prescrizioni dei PTP, con la clausola che in caso di contrasto o difformità prevale la disposizione più restrittiva: anche in tal caso è di tutta evidenza che tali “misure di salvaguardia” sono riferite alle prescrizioni dei PTP vigenti all’atto dell’istituzione dell’area naturale protetta e debbono restare quindi tali fino alla approvazione definitiva del Piano di Assetto, perché diversamente anch’esse verrebbero aggirate.

Se ad esempio una zona di tutela integrale (per la quale è per lo più prescritta l’inedificabilità) venisse declassata (in accoglimento totale o parziale di una proposta comunale) a zona di tutela limitata o comunque ad una zona per la quale è prevista una certa edificabilità, che magari è la stessa prevista in una contestuale “Variante” al PRG operata come sopra detto, si sarebbero di fatto nuovamente aggirate le “misure di salvaguardia” in danno della tutela e dell’incolumità dell’area naturale protetta.

Entrambe le delibere di Giunta con cui è stato dapprima adottato e poi corretto ed integrato il PTPR fanno espresso riferimento alla “sospensione” di tutte le proposte comunali accolte che riguardano porzioni di territorio ricadenti all’interno del Parco Nazionale del Circeo, proprio perché il Decreto Ministeriale istitutivo prevede come “misure di salvaguardia” le prescrizioni dei PTP vigenti.

In analogia vanno ritenute parimenti “sospese” o considerate comunque non valide tutte le proposte comunali di modifica accolte che hanno riguardato porzioni di territorio ricadenti all’interno di parchi e riserve del Lazio comunque istituite, ad eccezione soltanto dei Parchi Nazionali il cui decreto istitutivo non fa alcun riferimento alle prescrizioni dei PTP come “misure di salvaguardia”.

**RICHIESTE DEL COMUNE DI ROMA DI MODIFICA
DELLE CLASSIFICAZIONI DELLE ZONE DI TUTELA DEI PTP VIGENTI
TRASMESSE SENZA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Ai sensi dell’art. 65 delle Norme del PTPR nelle Tavole A sono indicate con un particolare contrassegno <<le porzioni di territorio oggetto di proposta di modifica dei PTP vigenti e del medesimo PTPR, presentate dai Comuni con deliberazione del Consiglio entro il 20 novembre 2006, ai sensi dell’articolo 23 comma 1 della LR 24/98>>.

Il Comune di Roma ha presentato le sue proposte di modifica in diversi archi temporali.

Con delibere approvate dalla Giunta Regionale del Lazio tra il 1987 ed il 1998 sono stati adottati 14 Piani Territoriali Paesistici (in sigla PTP) relativi al territorio del Comune di Roma, ai quali – dopo la loro pubblicazione – anche il Comune di Roma ha presentato una serie di osservazioni che non sono state però mai controdedotte, perché con la legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998 sono stati definitivamente approvati 9 dei 14 PTP senza procedere prima alle controdeduzioni alle osservazioni presentate su di essi: il PTP 15/0 relativo all’Area Piccolomini è stato approvato con D.P.R. n. 213/1991 mentre i rimanenti 4 PTP sono stati approvati con apposite delibere del Consiglio Regionale.

Dalle diverse forme di approvazione dei PTP di Roma deriva che le eventuali loro modifiche avrebbero dovuto essere fatte allo stesso modo con cui sono stati approvati: come si dirà più avanti, mentre i PTP n. 15/8 “Valle del Tevere” e n. 15/11 “Pendici dei Castelli” (approvati rispettivamente con delibere del Consiglio Regionale n. 25/2006 e n. 74/2001) sono stati modificati con la delibera n. 41 del 20 luglio 2007 del Consiglio Regionale, con la stessa deliberazione sono stati modificati i

PTP n. 2 “XIII e XIV Circostrizione”, n. 15/1 “Marcigliana”, n. 15/4 “Arrone Galeria”, n. 15/5 “Decima Trigatoria” e n. 15/9 “Aniene” che erano stati approvati con la legge regionale n. 24/1998: ciò è stato possibile in forza del comma 1ter dell’art. 36 quater della legge regionale n. 24/1998, secondo cui <<in attesa dell’approvazione del PTPR ai sensi dell’articolo 21, le proposte previste dall’articolo 23, comma 1, presentate dai comuni prima dell’adozione del PTPR da parte della Giunta regionale, valutate positivamente dalla stessa Giunta ed inserite nel PTPR adottato, sono trasmesse al Consiglio regionale che provvede, con propria deliberazione, all’adeguamento dei PTP vigenti>>.

Dopo le Circolari Assessorili del 18.9.2002 e del 18.12.2002, che hanno portato alla data del 10 ottobre 2002 il termine definitivo per la presentazione dei contributi dei Comuni prima dell’adozione del PTPR e come atto utile la deliberazione del Consiglio Comunale anche a ratifica di quanto precedentemente trasmesso, il Comune di Roma ha presentato tra la fine del 1998 ed il 2002 ben 84 proposte di precisazione dei vincoli, che ricomprendono anche richieste fatte dai Municipi e dai privati addirittura dentro i parchi e le riserve naturali.

I suddetti PTP sono stati definitivamente approvati con la legge regionale n. 24/1998 e solo successivamente la “Variante delle Certezze” é stata definitivamente approvata con delibera di Giunta Regionale n. 856 del 10.9.2004, senza però essere stata conformata alle norme delle legge regionale 24/1998 e quindi alle prescrizioni dei PTP approvati.

Così anche il nuovo P.R.G. di Roma è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20/21 marzo 2003 senza tener conto del rispetto di molte prescrizioni dei Piani Territoriali Paesistici, benché definitivamente approvati.

Con deliberazione n. 64 del 21/22 marzo 2006 il Consiglio Comunale di Roma ha approvato le “Controdeduzioni alle osservazioni presentate avverso il Nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19/20 marzo 2003”: ai sensi della lettera e) del dispositivo <<i contenuti della presente deliberazione costituiscono osservazione ai sensi dell’art. 23 della legge regionale n. 24/1998>>.

Con la successiva deliberazione n. 65 del 21/22 marzo 2006 il Consiglio Comunale ha approvato separatamente la <<Individuazione di nuove aree da destinare a programmi di edilizia residenziale pubblica da sottoporre a sondaggio archeologico ai sensi dell’art. 2 comma 78 della legge 23 dicembre 1996 n. 662>>: si tratta di 39 aree, di cui ben 25 localizzate in zona vincolata, in diffomità delle prescrizioni dei rispettivi Piani Territoriali Paesistici (PTP), di cui è stata proposta la modifica, benché non costituissero affatto (come si dirà più avanti) legittima <<osservazione ai sensi dell’art. 23 della legge regionale n. 24/1998>>.

Con Determinazione Dirigenziale B4577 del 9.11.2006 è stata fissata l’ultima improrogabile e definitiva scadenza del 20 novembre 2006, come termine ultimo per la presentazione delle proposte di modifica dei PTP.

Otto giorni prima di tale scadenza, con nota di accompagnamento prot. n. 16433 del 12 ottobre 2006, che fa riferimento espresso alla deliberazione n. 64 del 21/22 marzo 2006 con cui il Consiglio Comunale di Roma ha approvato le controdeduzioni al nuovo PRG ed all’art. 23 della legge regionale n. 24/1998, le Unità Organizzative U.O. 2 ed U.O. 9 del Dipartimento VI del Comune di Roma hanno trasmesso all’Assessorato all’Urbanistica della Regione Lazio una massa di proposte che non riguardano soltanto il nuovo PRG così come controdedotto, ma ricomprendono anche e soprattutto 25 dei 39 programmi di edilizia residenziale pubblica approvati dal Consiglio Comunale con la separata e distinta delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006, nonché 4 Piani di Zona approvati precedentemente nel 2003 (come “Colle Fiorito”) e nel 2005 (come “Ponte Galeria”, “Anagnina I” e “Tor Vergata 2”).

Vi sono stati ripresi i seguenti 25 programmi di edilizia residenziale pubblica.

1 - Proposta accolta n. 853 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica “Corviale” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006.

2 - Proposta accolta n. 852 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica “Cinquina 2” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006.

3 - Proposta accolta n. 851 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica “Cinquina 1” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006.

4 - Proposta accolta n. 849 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica “Dragoncello 2” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006.

5 - Proposta accolta n. 848 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica “Infernetto Est” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006.

6 - Proposta accolta n. 847 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica “Infernetto Ovest” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006.

7 - Proposta accolta n. 846 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica “Casette Pater 4” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006.

8 - Proposta accolta n. 845 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica “Infernetto Nord” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006.

9 - Proposta accolta n. 844 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica “Quartaccio” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006.

10 - Proposta accolta n. 843 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica “Villa Balbotti” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006.

11 - Proposta accolta n. 842 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica “Graniti” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006.

12 - Proposta accolta n. 841 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica “Tor Tre Teste” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006.

13 - Proposta accolta n. 839 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica “Fosso di Santa Palomba” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006.

14 - Proposta accolta n. 838 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica “Piansaccoccia 2” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006.

15 - Proposta accolta n. 837 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica “Tagliatella 3” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006.

16 - Proposta accolta n. 836 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica “Tagliatella 2” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006.

17 - Proposta accolta n. 835 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica “Tor Vergata 3” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006.

18 - Proposta accolta n. 834 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica “Casal Monastero 4” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006.

19 - Proposta accolta n. 833 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica “Casal Monastero 3” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006.

20 - Proposta accolta n. 832 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica “Casal Monastero 2” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006.

21 - Proposta accolta n. 831 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica “Maglianella” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006.

22 - Proposta accolta n. 829 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica “Pian Saccoccia Sud” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006.

23 - Proposta accolta n. 828 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica “Cerquette” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006.

24 - Proposta accolta n. 827 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica “Fosso della Castelluccia” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006.

25 - Proposta accolta n. 826 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, relativa al programma di edilizia residenziale pubblica “Cinquina 2” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006.

Si riportano di seguito le schede relative ai suddetti Piani di Zona.

PIANO DI ZONA “CINQUINA 1”

Il Piano di Zona “**Cinquina 1**” è stato inserito al n. 16 del programma di edilizia residenziale pubblica approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006: ricade in zona vincolata che il PTP n. 15/1 “Marcigliana” (approvato con la legge regionale n. 24/1998) destina a zona di tutela limitata, sottozona TLa/2, con area di rispetto preventivo di beni di interesse archeologico (probabili tracciati antichi).

Con nota prot. n. 16433 del 12 ottobre 2006, trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI, l'amministrazione comunale ha presentato osservazione ex art. 23 della legge regionale n. 24/1998 avverso la predetta classificazione di tutela: la proposta distinta con il n. 058091_P851 è stata completamente accolta dalla Regione Lazio, che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 20 luglio 2007 ha declassato le classificazioni del PTP n. 15/1.

La modifica è stata recepita nel PTPR che la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 e che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 167 del 25-26 luglio 2007 è stato inserito come Piano di Zona B 58 della Variante Integrativa sostitutiva del II PEEP.

È stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 900 del 16 novembre 2007 (pubblicata sul supplemento n. 6 del B.U.R. del Lazio n. 33 del 30/11/2007), quando dal settembre 2007 il Sindaco di Roma Valter Veltroni aveva già convocato la Conferenza di Copianificazione finalizzata alla approvazione definitiva del nuovo PRG..

Il Piano di Zona è stato approvato come variante urbanistica rispetto al PRG del 1962 da zona H/1 (Agro romano) a zona E/3 (espansione edilizia): il nuovo PRG destina l'area ad “Ambito di riserva a trasformabilità vincolata”.

In data 5 febbraio 2008 si è chiusa la Conferenza di Copianificazione che ha inserito il Piano di Zona B 58 al 1° comma dell'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione così come modificate ed approvate con l'Accordo di Copianificazione che il 6 febbraio 2008 è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, On. Piero Marrazzo, dal Presidente della Provincia di Roma, On. Enrico Gasbarra, e dal Sindaco del Comune di Roma, On. Valter Veltroni.

PIANO DI ZONA “INFERNETTO EST”

Il Piano di Zona “**Infernetto Est**” è stato inserito al n. 33 del programma di edilizia residenziale pubblica approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006: ricade in zona vincolata che il PTP n. 2 “XIII e XIV Circostrizione” (approvato con legge regionale n. 24/1998) destina a zona di tutela limitata.

Con nota prot. n. 16433 del 12 ottobre 2006, trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI, l'amministrazione comunale ha presentato osservazione ex art. 23 della legge regionale n. 24/1998 avverso la predetta classificazione di tutela: la proposta distinta con il n. 058091_P848 è stata accolta dalla Regione Lazio, che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 20 luglio 2007 ha declassato a zona di tutela limitata la classificazione del PTP n. 2.

La modifica è stata recepita nel PTPR che la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 e che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del 25-26 luglio 2007 è stato inserito come Piano di Zona B 66 della Variante Integrativa sostitutiva del II PEEP.

È stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 958 del 29 novembre 2007 (pubblicata sul supplemento n. 8 del B.U.R. del Lazio n. 33 del 30/11/2007), quando dal settembre 2007 il Sindaco di Roma Valter Veltroni aveva già convocato la Conferenza di Copianificazione finalizzata alla approvazione definitiva del nuovo PRG..

Il Piano di Zona è stato approvato come variante urbanistica rispetto al PRG del 1962 da zona H/2 (Agro romano vincolato) a zona E/3 (espansione edilizia): il nuovo PRG destina l'area a “Servizi-Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” e “Infrastrutture tecnologiche”.

In data 5 febbraio 2008 si è chiusa la Conferenza di Copianificazione che ha inserito il Piano di Zona B 66 al 1° comma dell'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione così come modificate ed approvate con l'Accordo di Copianificazione che il 6 febbraio 2008 è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, On. Piero Marrazzo, dal Presidente della Provincia di Roma, On. Enrico Gasbarra, e dal Sindaco del Comune di Roma, On. Valter Veltroni.

PIANO DI ZONA "INFERNETTO OVEST"

Il Piano di Zona "**Infernetto Ovest**" è stato inserito al n. 32 del programma di edilizia residenziale pubblica approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006: ricade in zona vincolata che il PTP n. 2 "XIII e XIV Circostrizione" (approvato con legge regionale n. 24/1998) destina a zona di tutela limitata.

Con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI, l'amministrazione comunale ha presentato osservazione ex art. 23 della legge regionale n. 24/1998 avverso la predetta classificazione di tutela: la proposta distinta con il n. 058091_P847 è stata accolta dalla Regione Lazio, che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 20 luglio 2007 ha declassato la classificazione del PTP n. 2.

La modifica è stata recepita nel PTPR che la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 e che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 25-26 luglio 2007 è stato inserito come Piano di Zona B 65 della Variante Integrativa sostitutiva del II PEEP.

È stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 962 del 29 novembre 2007 (pubblicata sul supplemento n. 8 del B.U.R. del Lazio n. 33 del 30/11/2007), quando dal settembre 2007 il Sindaco di Roma Valter Veltroni aveva già convocato la Conferenza di Copianificazione finalizzata alla approvazione definitiva del nuovo PRG..

Il Piano di Zona è stato approvato come variante urbanistica rispetto al PRG del 1962 da zona H/2 (Agro romano vincolato) a zona E/3 (espansione edilizia): il nuovo PRG destina l'area a "Agro romano-aree agricole".

In data 5 febbraio 2008 si è chiusa la Conferenza di Copianificazione che ha inserito il Piano di Zona B 65 al 1° comma dell'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione così come modificate ed approvate con l'Accordo di Copianificazione che il 6 febbraio 2008 è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, On. Piero Marrazzo, dal Presidente della Provincia di Roma, On. Enrico Gasbarra, e dal Sindaco del Comune di Roma, On. Valter Veltroni.

PIANO DI ZONA "INFERNETTO NORD"

Il Piano di Zona "**Infernetto Nord**" è stato inserito al n. 23 del programma di edilizia residenziale pubblica approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006: ricade in zona vincolata che il PTP n. 2 "XIII e XIV Circostrizione" (approvato con legge regionale n. 24/1998) destina a zona di tutela limitata.

Con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI, l'amministrazione comunale ha presentato osservazione ex art. 23 della legge regionale n. 24/1998 avverso la predetta classificazione di tutela: la proposta distinta con il n. 058091_P845 è stata accolta dalla Regione Lazio, che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 20 luglio 2007 ha declassato la classificazione del PTP n. 15/2.

La modifica è stata recepita nel PTPR che la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 e che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 162 del 25-26 luglio 2007 è stato inserito come Piano di Zona B 60 della Variante Integrativa sostitutiva del II PEEP.

È stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 931 del 23 novembre 2007 (pubblicata sul supplemento n. 7 del B.U.R. del Lazio n. 33 del 30/11/2007), quando dal

settembre 2007 il Sindaco di Roma Valter Veltroni aveva già convocato la Conferenza di Copianificazione finalizzata alla approvazione definitiva del nuovo PRG..

Il Piano di Zona è stato approvato come variante urbanistica rispetto al PRG del 1962 da zona H/2 (Agro romano vincolato) ed N (Verde pubblico) a zona E/3 (espansione edilizia): il nuovo PRG destina l'area a "Agro romano-aree agricole".

In data 5 febbraio 2008 si è chiusa la Conferenza di Copianificazione che ha inserito il Piano di Zona B 60 al 1° comma dell'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione così come modificate ed approvate con l'Accordo di Copianificazione che il 6 febbraio 2008 è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, On. Piero Marrazzo, dal Presidente della Provincia di Roma, On. Enrico Gasbarra, e dal Sindaco del Comune di Roma, On. Valter Veltroni.

PIANO DI ZONA "FOSSO DI SANTA PALOMBA"

Il Piano di Zona "**Fosso di Santa Palomba**" è stato inserito al n. 13 del programma di edilizia residenziale pubblica approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006: ricade in zona vincolata che il PTP n. 15/5 "Decima-Trigoria" (approvato con legge regionale n. 24/1998) destina fascia di rispetto del Fosso di Santa Palomba e di 4 beni di interesse archeologico e storico-monumentale.

Con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI, l'amministrazione comunale ha presentato osservazione ex art. 23 della legge regionale n. 24/1998 avverso la predetta classificazione di tutela: la proposta distinta con il n. 058091_P839 è stata parzialmente accolta dalla Regione Lazio, in quanto respinta nella fascia di rispetto dei 50 metri del Fosso di Santa Palomba.

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 20 luglio 2007 ha declassato a zona di tutela limitata le classificazioni del PTP n. 15/5.

La modifica è stata recepita nel PTPR che la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 e che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 25-26 luglio 2007 è stato inserito come Piano di Zona C 32 della Variante Integrativa sostitutiva del II PEEP.

È stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 949 del 29 novembre 2007 (pubblicata sul supplemento n. 8 del B.U.R. del Lazio n. 33 del 30/11/2007), quando dal settembre 2007 il Sindaco di Roma Valter Veltroni aveva già convocato la Conferenza di Copianificazione finalizzata alla approvazione definitiva del nuovo PRG..

Il Piano di Zona è stato approvato come variante urbanistica rispetto al PRG del 1962 da zona G/3 (Aree private a verde, case con giardino), zona L/3 (aree per industrie di qualsiasi tipo ed attrezzature di servizi generali inerenti) e zona H/2 (Agro romano vincolato) a zona E/3 (espansione edilizia): il nuovo PRG destina l'area a "Verde pubblico e servizi pubblici di quartiere" e "Agro romano-aree agricole".

In data 5 febbraio 2008 si è chiusa la Conferenza di Copianificazione che ha inserito il Piano di Zona C 32 al 1° comma dell'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione così come modificate ed approvate con l'Accordo di Copianificazione che il 6 febbraio 2008 è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, On. Piero Marrazzo, dal Presidente della Provincia di Roma, On. Enrico Gasbarra, e dal Sindaco del Comune di Roma, On. Valter Veltroni.

PIANO DI ZONA "MONTE MICHELANGELO 2"

Il Piano di Zona "**Monte Michelangelo 2**" è stato inserito al n. 20 del programma di edilizia residenziale pubblica approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006: ricade nella fascia di rispetto di un bene di interesse archeologico individuato dal PTP n. 15/9 "Valle dell'Aniene" (approvato con legge regionale n. 24/1998).

Con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI, l'amministrazione comunale ha presentato osservazione ex art. 23 della legge regionale n. 24/1998 avverso la predetta classificazione di tutela: la proposta distinta con il n. 058091_P306 è stata accolta dalla Regione Lazio, che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 20 luglio 2007 ha declassato la classificazione del PTP n. 15/9.

La modifica è stata recepita nel PTPR che la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 e che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 25-26 luglio 2007 è stato inserito come Piano di Zona D 10 della Variante Integrativa sostitutiva del II PEEP.

È stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 979 del 29 novembre 2007 (pubblicata sul supplemento n. 8 del B.U.R. del Lazio n. 33 del 30/11/2007), quando dal settembre 2007 il Sindaco di Roma Valter Veltroni aveva già convocato la Conferenza di Copianificazione finalizzata alla approvazione definitiva del nuovo PRG..

Il Piano di Zona è stato approvato come variante urbanistica rispetto al PRG del 1962 da zona H/2 (Agro romano vincolato) e N (Verde pubblico) a zona E/3 (espansione edilizia): il nuovo PRG destina l'area a "Ambito di riserva a trasformabilità vincolata" (parte nord) e "Agro romano" (parte sud).

In data 5 febbraio 2008 si è chiusa la Conferenza di Copianificazione che ha inserito il Piano di Zona D 10 al 1° comma dell'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione così come modificate ed approvate con l'Accordo di Copianificazione che il 6 febbraio 2008 è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, On. Piero Marrazzo, dal Presidente della Provincia di Roma, On. Enrico Gasbarra, e dal Sindaco del Comune di Roma, On. Valter Veltroni.

PIANO DI ZONA "CASAL MONASTERO 4"

Il Piano di Zona "**Casal Monastero 4**" è stato inserito al n. 39 del programma di edilizia residenziale pubblica approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006: ricade in zona vincolata che il PTP n. 15/9 "Valle dell'Aniene" (approvato con legge regionale n. 24/1998) destina in parte a zona di tutela limitata, sottozona TL b/1, ed in parte a zona di tutela paesaggistica, sottozona TP b/2, nonché in zona interessata da un bene di interesse archeologico di notevole consistenza.

Con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI, l'amministrazione comunale ha presentato osservazione ex art. 23 della legge regionale n. 24/1998 avverso la predetta classificazione di tutela: la proposta distinta con il n. 058091_834 è stata accolta dalla Regione Lazio, che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 20 luglio 2007 ha declassato a zona di tutela limitata le classificazioni del PTP n. 15/9.

La modifica è stata recepita nel PTPR che la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 e che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 172 del 25-26 luglio 2007 è stato inserito come Piano di Zona B 70 della Variante Integrativa del II PEEP.

È stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 891 del 16 novembre 2007 (pubblicata sul supplemento n. 6 del B.U.R. del Lazio n. 33 del 30/11/2007), quando dal settembre 2007 il Sindaco di Roma Valter Veltroni aveva già convocato la Conferenza di Copianificazione finalizzata alla approvazione definitiva del nuovo PRG..

Il Piano di Zona è stato approvato come variante urbanistica rispetto al PRG del 1962 da zona H/1 (Agro Romano) ed M/1 (Attrezzature di servizi pubblici generali) a zona E/3 (espansione edilizia): il nuovo PRG destina l'area ad "Agro romano-aree agricole" ed a "Servizi-Servizi pubblici di livello urbano".

In data 5 febbraio 2008 si è chiusa la Conferenza di Copianificazione che ha inserito il Piano di Zona B 70 al 1° comma dell'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione così come modificate ed approvate con l'Accordo di Copianificazione che il 6 febbraio 2008 è stato sottoscritto dal

Presidente della Giunta Regionale, On. Piero Marrazzo, dal Presidente della Provincia di Roma, On. Enrico Gasbarra, e dal Sindaco del Comune di Roma, On. Valter Veltroni.

PIANO DI ZONA “CASAL MONASTERO 3”

Il Piano di Zona “**Casal Monastero 3**” è stato inserito al n. 19 del programma di edilizia residenziale pubblica approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006: ricade in zona vincolata che il PTP n. 15/9 “Valle dell’Aniene” (approvato con legge regionale n. 24/1998) destina a zona di tutela paesaggistica, sottozona TP b/2, mentre su di essa insiste sia un’area di rispetto di beni di interesse archeologico che un bene archeologico di non comprovata esistenza e consistenza (estensione areale).

Con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI, l’amministrazione comunale ha presentato osservazione ex art. 23 della legge regionale n. 24/1998 avverso la predetta classificazione di tutela: la proposta distinta con i n. 058091_P832 e 058091_P833 è stata accolta dalla Regione Lazio, che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 20 luglio 2007 ha declassato a zona di tutela limitata le classificazioni del PTP n. 15/9.

La modifica è stata recepita nel PTPR che la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 e che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 175 del 25-26 luglio 2007 è stato inserito come Piano di Zona C 35 della Variante Integrativa del II PEEP.

È stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 894 del 16 novembre 2007 (pubblicata sul supplemento n. 6 del B.U.R. del Lazio n. 33 del 30/11/2007), quando dal settembre 2007 il Sindaco di Roma Valter Veltroni aveva già convocato la Conferenza di Copianificazione finalizzata alla approvazione definitiva del nuovo PRG..

Il Piano di Zona è stato approvato come variante urbanistica rispetto al PRG del 1962 da zona H/1 (Agro romano) ed N (Parchi pubblici ed impianti sportivi) a zona E/3 (espansione edilizia): il nuovo PRG destina l’area ad “Ambito di riserva a trasformabilità vincolata”.

In data 5 febbraio 2008 si è chiusa la Conferenza di Copianificazione che ha inserito il Piano di Zona C 35 al 1° comma dell’art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione così come modificate ed approvate con l’Accordo di Copianificazione che il 6 febbraio 2008 è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, On. Piero Marrazzo, dal Presidente della Provincia di Roma, On. Enrico Gasbarra, e dal Sindaco del Comune di Roma, On. Valter Veltroni.

PIANO DI ZONA “CASAL MONASTERO 2”

Il Piano di Zona “**Casal Monastero 2**” è stato inserito al n. 18 del programma di edilizia residenziale pubblica approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006: ricade in zona vincolata che il PTP n. 15/9 “Valle dell’Aniene” (approvato con legge regionale n. 24/1998) destina in parte a zona di tutela paesaggistica, sottozone TP b/2 e TP a/12, nonché in zona interessata da un bene di interesse archeologico.

Con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI, l’amministrazione comunale ha presentato osservazione ex art. 23 della legge regionale n. 24/1998 avverso la predetta classificazione di tutela: la proposta distinta con il n. 058091_832 è stata accolta dalla Regione Lazio, che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 20 luglio 2007 ha declassato a zona di tutela limitata le classificazioni del PTP n. 15/9.

La modifica è stata recepita nel PTPR che la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 e che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 169 del 25-26 luglio 2007 è stato inserito come Piano di Zona C 34 della Variante Integrativa del II PEEP.

È stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 892 del 16 novembre 2007 (pubblicata sul supplemento n. 6 del B.U.R. del Lazio n. 33 del 30/11/2007), quando dal

settembre 2007 il Sindaco di Roma Valter Veltroni aveva già convocato la Conferenza di Copianificazione finalizzata alla approvazione definitiva del nuovo PRG..

Il Piano di Zona è stato approvato come variante urbanistica da zona H/1 (Agro romano) ed N (Parchi pubblici ed impianti sportivi) a zona E/3 (espansione edilizia).

In data 5 febbraio 2008 si è chiusa la Conferenza di Copianificazione che ha inserito il Piano di Zona C 34 al 1° comma dell'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione così come modificate ed approvate con l'Accordo di Copianificazione che il 6 febbraio 2008 è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, On. Piero Marrazzo, dal Presidente della Provincia di Roma, On. Enrico Gasbarra, e dal Sindaco del Comune di Roma, On. Valter Veltroni.

PIANO DI ZONA “MAGLIANELLA”

Il Piano di Zona “**Maglianella**” è stato inserito al n. 15 del programma di edilizia residenziale pubblica approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006: ricade in zona vincolata di interesse archeologico ed in zona che il PTO n. 15/8 “Valle del Tevere” (approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 25/2006) destina a zona di tutela orientata, sottozona TO d/9.

Con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI, l'amministrazione comunale ha presentato osservazione ex art. 23 della legge regionale n. 24/1998 avverso la predetta classificazione di tutela: la proposta distinta con i n. 058091_P94 e 058091_P831 è stata accolta dalla Regione Lazio, che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 20 luglio 2007 ha declassato a zona di tutela limitata le classificazioni del PTP n. 15/8.

La modifica è stata recepita nel PTPR che la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 e che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 del 25-26 luglio 2007 è stato inserito come Piano di Zona C 33 della Variante Integrativa sostitutiva del II PEEP.

È stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 927 del 23 novembre 2007 (pubblicata sul supplemento n. 7 del B.U.R. del Lazio n. 33 del 30/11/2007), quando dal settembre 2007 il Sindaco di Roma Valter Veltroni aveva già convocato la Conferenza di Copianificazione finalizzata alla approvazione definitiva del nuovo PRG..

Il Piano di Zona è stato approvato come variante urbanistica rispetto al PRG del 1962 da zona H/2 (Agro romano vincolato) a zona E/3 (espansione edilizia): il nuovo PRG destina l'area a “Servizi-Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” e “Infrastrutture tecnologiche”.

In data 5 febbraio 2008 si è chiusa la Conferenza di Copianificazione che ha inserito il Piano di Zona C 33 al 1° comma dell'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione così come modificate ed approvate con l'Accordo di Copianificazione che il 6 febbraio 2008 è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, On. Piero Marrazzo, dal Presidente della Provincia di Roma, On. Enrico Gasbarra, e dal Sindaco del Comune di Roma, On. Valter Veltroni.

PIANO DI ZONA “PIAN SACCOCCIA SUD”

Il Piano di Zona “**Pian Saccoccia Sud**” è stato inserito al n. 34 del programma di edilizia residenziale pubblica approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006: ricade in zona vincolata che il PTP n. 15/4 “Arrone Galeria” (approvato con legge regionale n. 24/1998) destina a fascia di rispetto del Fosso di Pian Saccoccia, mentre ai limiti dell'area è presente una zona boscata ed in altra parte insiste un bene di interesse archeologico di limitata estensione e consistenza .

Con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI, l'amministrazione comunale ha presentato osservazione ex art. 23 della legge regionale n. 24/1998 avverso la predetta classificazione di tutela: la proposta distinta con il n. 058091_P829 è stata parzialmente accolta dalla Regione Lazio, in quanto respinta nella fascia di 50 metri dal fosso.

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 20 luglio 2007 ha declassato a zona di tutela limitata le classificazioni del PTP n. 15/4.

La modifica è stata recepita nel PTPR che la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 e che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 24 luglio 2007 è stato inserito come Piano di Zona B 67 della Variante Integrativa sostitutiva del II PEEP.

È stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 929 del 23 novembre 2007 (pubblicata sul supplemento n. 7 del B.U.R. del Lazio n. 33 del 30/11/2007), quando dal settembre 2007 il Sindaco di Roma Valter Veltroni aveva già convocato la Conferenza di Copianificazione finalizzata alla approvazione definitiva del nuovo PRG..

Il Piano di Zona è stato approvato come variante urbanistica rispetto al PRG del 1962 da zona H/1 (Agro romano) ed H/2 (Agro romano vincolato) a zona E/3 (espansione edilizia): il nuovo PRG destina l'area a "Agro romano-aree agricole".

In data 5 febbraio 2008 si è chiusa la Conferenza di Copianificazione che ha inserito il Piano di Zona B 67 al 1° comma dell'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione così come modificate ed approvate con l'Accordo di Copianificazione che il 6 febbraio 2008 è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, On. Piero Marrazzo, dal Presidente della Provincia di Roma, On. Enrico Gasbarra, e dal Sindaco del Comune di Roma, On. Valter Veltroni.

PIANO DI ZONA "CERQUETTE"

Il Piano di Zona "Cerquette" è stato inserito al n. 24 del programma di edilizia residenziale pubblica approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006: ricade in zona vincolata nella parte orientale per la fascia di rispetto del Fosso delle Cerquette.

Con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI, l'amministrazione comunale ha presentato osservazione ex art. 23 della legge regionale n. 24/1998 avverso la predetta classificazione di tutela: la proposta distinta con il n. 058091_P828 è stata accolta parzialmente dalla Regione Lazio, in quanto respinta nella fascia di rispetto di 50 metri dall'argine del fosso.

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 20 luglio 2007 ha declassato a zona di tutela limitata le classificazioni del relativo PTP.

La modifica è stata recepita nel PTPR che la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 e che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 del 25-26 luglio 2007 è stato inserito come Piano di Zona B 71 della Variante Integrativa sostitutiva del II PEEP.

È stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 926 del 23 novembre 2007 (pubblicata sul supplemento n. 7 del B.U.R. del Lazio n. 33 del 30/11/2007), quando dal settembre 2007 il Sindaco di Roma Valter Veltroni aveva già convocato la Conferenza di Copianificazione finalizzata alla approvazione definitiva del nuovo PRG..

Il Piano di Zona è stato approvato come variante urbanistica rispetto al PRG del 1962 da zona H/1 (Agro romano) a zona E/3 (espansione edilizia): il nuovo PRG destina l'area ad "Agro romano-aree agricole".

In data 5 febbraio 2008 si è chiusa la Conferenza di Copianificazione che ha inserito il Piano di Zona B 71 al 1° comma dell'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione così come modificate ed approvate con l'Accordo di Copianificazione che il 6 febbraio 2008 è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, On. Piero Marrazzo, dal Presidente della Provincia di Roma, On. Enrico Gasbarra, e dal Sindaco del Comune di Roma, On. Valter Veltroni.

PIANO DI ZONA “CASALE CESARONI”

Il Piano di Zona “**Casale Cesaroni**” è stato inserito al n. 31 del programma di edilizia residenziale pubblica approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006: ricade in zona vincolata che il PTP n. 15/11 “Pendici dei Castelli” (approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 74/2001) destina a fascia di rispetto del Fosso del Cavaliere, mentre su di essa è in corso un procedimento di imposizione di vincolo archeologico.

Con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI, l'amministrazione comunale ha presentato osservazione ex art. 23 della legge regionale n. 24/1998 avverso la predetta classificazione di tutela: la proposta distinta con il n. 058091_P626 è stata accolta parzialmente dalla Regione Lazio, in quanto respinta nella fascia di rispetto di 50 metri dal canale.

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 20 luglio 2007 ha declassato a zona di tutela limitata le classificazioni del PTP n. 15/11.

La modifica è stata recepita nel PTPR che la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 e che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del 25-26 luglio 2007 è stato inserito come Piano di Zona B 64 della Variante Integrativa del II PEEP.

È stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 893 del 16 novembre 2007 (pubblicata sul supplemento n. 6 del B.U.R. del Lazio n. 33 del 30/11/2007), quando dal settembre 2007 il Sindaco di Roma Valter Veltroni aveva già convocato la Conferenza di Copianificazione finalizzata alla approvazione definitiva del nuovo PRG..

Il Piano di Zona è stato approvato come variante urbanistica rispetto al PRG del 1962 da zona H/2 (Agro romano vincolato) a zona E/3 (espansione edilizia): il nuovo PRG destina l'area ad “Agro romano-aree agricole” e “Strade”.

In data 5 febbraio 2008 si è chiusa la Conferenza di Copianificazione che ha inserito il Piano di Zona B 64 al 1° comma dell'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione così come modificate ed approvate con l'Accordo di Copianificazione che il 6 febbraio 2008 è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, On. Piero Marrazzo, dal Presidente della Provincia di Roma, On. Enrico Gasbarra, e dal Sindaco del Comune di Roma, On. Valter Veltroni.

PIANO DI ZONA “RISERVA VERDE A”

Il Piano di Zona “**Riserva Verde A**” è stato inserito al n. 7 del programma di edilizia residenziale pubblica approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006: ricade nella fascia di rispetto del “Canale Palocco”.

Con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI, l'amministrazione comunale ha presentato osservazione ex art. 23 della legge regionale n. 24/1998 avverso la predetta classificazione di tutela: la proposta distinta con il n. 058091_P738 è stata accolta parzialmente dalla Regione Lazio, in quanto respinta nella fascia di rispetto dei 50 metri del canale.

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 20 luglio 2007 ha declassato a zona di tutela limitata la classificazione del relativo PTP.

La modifica è stata recepita nel PTPR che la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 e che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 160 del 25-26 luglio 2007 è stato inserito come Piano di Zona B 55 della Variante Integrativa sostitutiva del II PEEP.

È stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 950 del 29 novembre 2007 (pubblicata sul supplemento n. 8 del B.U.R. del Lazio n. 33 del 30/11/2007), quando dal settembre 2007 il Sindaco di Roma Valter Veltroni aveva già convocato la Conferenza di Copianificazione finalizzata alla approvazione definitiva del nuovo PRG..

Il Piano di Zona è stato approvato come variante urbanistica rispetto al PRG del 1962 da zona H/2 (Agro romano vincolato) a zona E/3 (espansione edilizia): il nuovo PRG destina l'area a "Servizi-Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale" e "Infrastrutture tecnologiche".

In data 5 febbraio 2008 si è chiusa la Conferenza di Copianificazione che ha inserito il Piano di Zona B 55 al 1° comma dell'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione così come modificate ed approvate con l'Accordo di Copianificazione che il 6 febbraio 2008 è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, On. Piero Marrazzo, dal Presidente della Provincia di Roma, On. Enrico Gasbarra, e dal Sindaco del Comune di Roma, On. Valter Veltroni.

PIANO DI ZONA "LUNGHEZZINA CASTELVERDE"

Il Piano di Zona "**Lunghezzina Castelverde**" è stato inserito al n. 35 del programma di edilizia residenziale pubblica approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006: ricade in zona vincolata che il PTP n. 15/9 "Valle dell'Aniene" (approvato con legge regionale n. 24/1998) destina a fascia di rispetto di 2 beni di interesse archeologico.

Con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI, l'amministrazione comunale ha presentato osservazione ex art. 23 della legge regionale n. 24/1998 avverso la predetta classificazione di tutela: la proposta distinta con il n. 058091_P307 è stata accolta dalla Regione Lazio, che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 20 luglio 2007 ha declassato la classificazione del PTP n. 15/9.

La modifica è stata recepita nel PTPR che la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 e che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 23 luglio 2007 è stato inserito come Piano di Zona D 12 della Variante Integrativa sostitutiva del II PEEP.

È stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 952 del 29 novembre 2007 (pubblicata sul supplemento n. 8 del B.U.R. del Lazio n. 33 del 30/11/2007), quando dal settembre 2007 il Sindaco di Roma Valter Veltroni aveva già convocato la Conferenza di Copianificazione finalizzata alla approvazione definitiva del nuovo PRG..

Il Piano di Zona è stato approvato come variante urbanistica rispetto al PRG del 1962 da zona H/1 (Agro romano) e H/2 (Agro romano vincolato) a zona E/3 (espansione edilizia): il nuovo PRG destina l'area a "Verde privato attrezzato".

In data 5 febbraio 2008 si è chiusa la Conferenza di Copianificazione che ha inserito il Piano di Zona D 12 al 1° comma dell'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione così come modificate ed approvate con l'Accordo di Copianificazione che il 6 febbraio 2008 è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, On. Piero Marrazzo, dal Presidente della Provincia di Roma, On. Enrico Gasbarra, e dal Sindaco del Comune di Roma, On. Valter Veltroni.

PIANO DI ZONA "GROTTE CELONI"

Il Piano di Zona "**Grotte Celoni**" è stato inserito al n. 21 del programma di edilizia residenziale pubblica approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006: ricade in zona vincolata che il PTP n. 15/11 "Pendici dei Castelli" (approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 74/2001) destina a fascia di rispetto di 3 beni di interesse archeologico e storico-monumentale.

Con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI, l'amministrazione comunale ha presentato osservazione ex art. 23 della legge regionale n. 24/1998 avverso la predetta classificazione di tutela: la proposta distinta con il n. 058091_P655 è stata accolta dalla Regione Lazio, che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 20 luglio 2007 ha declassato la classificazione del PTP n. 15/11.

La modifica è stata recepita nel PTPR che la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 e che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 163 del 25-26 luglio 2007 è stato inserito come Piano di Zona D 11 della Variante Integrativa sostitutiva del II PEEP.

È stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 956 del 29 novembre 2007 (pubblicata sul supplemento n. 8 del B.U.R. del Lazio n. 33 del 30/11/2007), quando dal settembre 2007 il Sindaco di Roma Valter Veltroni aveva già convocato la Conferenza di Copianificazione finalizzata alla approvazione definitiva del nuovo PRG..

Il Piano di Zona è stato approvato come variante urbanistica rispetto al PRG del 1962 da zona H/2 (Agro romano vincolato) e N (Verde pubblico) a zona E/3 (espansione edilizia): il nuovo PRG destina l'area ad "Ambito di riserva a trasformabilità vincolata" e "Viabilità".

In data 5 febbraio 2008 si è chiusa la Conferenza di Copianificazione che ha inserito il Piano di Zona D 11 al 1° comma dell'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione così come modificate ed approvate con l'Accordo di Copianificazione che il 6 febbraio 2008 è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, On. Piero Marrazzo, dal Presidente della Provincia di Roma, On. Enrico Gasbarra, e dal Sindaco del Comune di Roma, On. Valter Veltroni.

PIANO DI ZONA "MONTE STALLONARA 2"

Il Piano di Zona "**Monte Stallonara 2**" è stato inserito al n. 38 del programma di edilizia residenziale pubblica approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006: ricade in zona vincolata che il PTP n. 15/8 "Valle del Tevere" (approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 25/2006) destina a fascia di rispetto di un bene di interesse archeologico.

Con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI, l'amministrazione comunale ha presentato osservazione ex art. 23 della legge regionale n. 24/1998 avverso la predetta classificazione di tutela: la proposta distinta con il n. 058091_P115 è stata accolta dalla Regione Lazio, che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 20 luglio 2007 ha declassato la classificazione del PTP n. 15/8.

La modifica è stata recepita nel PTPR che la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 e che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 173 del 25-26 luglio 2007 è stato inserito come Piano di Zona B 69 della Variante Integrativa sostitutiva del II PEEP.

È stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 959 del 29 novembre 2007 (pubblicata sul supplemento n. 8 del B.U.R. del Lazio n. 33 del 30/11/2007), quando dal settembre 2007 il Sindaco di Roma Valter Veltroni aveva già convocato la Conferenza di Copianificazione finalizzata alla approvazione definitiva del nuovo PRG..

Il Piano di Zona è stato approvato come variante urbanistica rispetto al PRG del 1962 da zona H/1 (Agro romano) a zona E/3 (espansione edilizia): il nuovo PRG destina l'area a "Servizi-Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale".

In data 5 febbraio 2008 si è chiusa la Conferenza di Copianificazione che ha inserito il Piano di Zona B 69 al 1° comma dell'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione così come modificate ed approvate con l'Accordo di Copianificazione che il 6 febbraio 2008 è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, On. Piero Marrazzo, dal Presidente della Provincia di Roma, On. Enrico Gasbarra, e dal Sindaco del Comune di Roma, On. Valter Veltroni.

PIANO DI ZONA "ACILIA MADONNETTA"

Il Piano di Zona "**Acilia Madonnetta**" è stato inserito al n. 14 del programma di edilizia residenziale pubblica approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006: ricade nella fascia di rispetto del "Canale Palocco".

Con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI, l'amministrazione comunale ha presentato osservazione ex art. 23 della legge regionale n. 24/1998 avverso la predetta classificazione di tutela: la proposta distinta con il n. 058091_P782 è stata

accolta parzialmente dalla Regione Lazio, in quanto respinta nella fascia di rispetto dei 50 metri del canale.

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 20 luglio 2007 ha declassato a zona di tutela limitata la classificazione del relativo PTP.

La modifica è stata recepita nel PTPR che la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 e che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 168 del 25-26 luglio 2007 è stato inserito come Piano di Zona B 59 della Variante Integrativa sostitutiva del II PEEP.

È stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 960 del 29 novembre 2007 (pubblicata sul supplemento n. 8 del B.U.R. del Lazio n. 33 del 30/11/2007), quando dal settembre 2007 il Sindaco di Roma Valter Veltroni aveva già convocato la Conferenza di Copianificazione finalizzata alla approvazione definitiva del nuovo PRG.

Il Piano di Zona è stato approvato come variante urbanistica rispetto al PRG del 1962 da zona H/1 (Agro romano) a zona E/3 (espansione edilizia): il nuovo PRG destina l'area a "Servizi- Verde pubblico e servizi di livello locale" e "Infrastrutture tecnologiche".

In data 5 febbraio 2008 si è chiusa la Conferenza di Copianificazione che ha inserito il Piano di Zona B 59 al 1° comma dell'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione così come modificate ed approvate con l'Accordo di Copianificazione che il 6 febbraio 2008 è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, On. Piero Marrazzo, dal Presidente della Provincia di Roma, On. Enrico Gasbarra, e dal Sindaco del Comune di Roma, On. Valter Veltroni.

PIANO DI ZONA "CINQUINA 2"

Il Piano di Zona "**Cinquina 2**" è stato inserito al n. 17 del programma di edilizia residenziale pubblica approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 21/22 marzo 2006: ricade in zona vincolata che il PTP n. 15/1 "Marcigliana" (approvato con legge regionale n. 24/1998) destina a zona di tutela limitata, sottozona TL a/e ed a fascia di rispetto di beni di interesse archeologico.

Con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI, l'amministrazione comunale ha presentato osservazione ex art. 23 della legge regionale n. 24/1998 avverso la predetta classificazione di tutela: la proposta distinta con il n. 058091_P852 è stata accolta parzialmente dalla Regione Lazio, in quanto subordinata al parere della Soprintendenza Archeologica.

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 20 luglio 2007 ha declassato a zona di tutela limitata la classificazione del PTP n. 15/1.

La modifica è stata recepita nel PTPR che la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 e che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 168 del 25-26 luglio 2007 è stato inserito come Piano di Zona B 57 della Variante Integrativa sostitutiva del II PEEP.

È stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 895 del 16 novembre 2007 (pubblicata sul supplemento n. 6 del B.U.R. del Lazio n. 33 del 30/11/2007), quando dal settembre 2007 il Sindaco di Roma Valter Veltroni aveva già convocato la Conferenza di Copianificazione finalizzata alla approvazione definitiva del nuovo PRG..

Il Piano di Zona è stato approvato come variante urbanistica rispetto al PRG del 1962 da zona H/1 (Agro romano) a zona E/3 (espansione edilizia): il nuovo PRG destina l'area a "Ambito di riserva a trasformabilità vincolata".

In data 5 febbraio 2008 si è chiusa la Conferenza di Copianificazione che ha inserito il Piano di Zona B 57 al 1° comma dell'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione così come modificate ed approvate con l'Accordo di Copianificazione che il 6 febbraio 2008 è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, On. Piero Marrazzo, dal Presidente della Provincia di Roma, On. Enrico Gasbarra, e dal Sindaco del Comune di Roma, On. Valter Veltroni.

PIANO DI ZONA “COLLE FIORITO”

Il Piano di Zona B 48 “**Colle Fiorito**” è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 139 del 17 luglio 2003: ricade in zona vincolata che il PTP n. 15/4 “Arrone Galeria” destina a zone di tutela paesaggistica, sottozona TP c/11, e di tutela orientata, sottozona TO b/13, nonché a fascia di rispetto tanto dei Fossi di “Galeria”, di Acquasoma” e di “Mazzalupo” quanto di diversi beni di interesse archeologico e storico-monumentale.

Con nota prot. n. 16433 del 12 ottobre 2006, trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI, l'amministrazione comunale ha presentato osservazione ex art. 23 della legge regionale n. 24/1998 avverso la predetta classificazione di tutela: la proposta distinta con il n. 058091_P421 è stata accolta parzialmente dalla Regione Lazio, in quanto respinta nella fascia di rispetto dei 50 metri del canale.

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 20 luglio 2007 ha declassato a zona di tutela limitata la classificazione del PTP n. 15/4.

La modifica è stata recepita nel PTPR che la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 e che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008.

È stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 917 del 16 novembre 2007 (pubblicata sul supplemento n. 6 del B.U.R. del Lazio n. 33 del 30/11/2007), quando dal settembre 2007 il Sindaco di Roma Valter Veltroni aveva già convocato la Conferenza di Copianificazione finalizzata alla approvazione definitiva del nuovo PRG.

Il Piano di Zona è stato approvato come variante urbanistica rispetto al PRG del 1962 da zona H/1 (Agro romano) a zona E/3 (espansione edilizia): il nuovo PRG destina l'area a “Città della Trasformazione R56 residenziale”.

In data 5 febbraio 2008 si è chiusa la Conferenza di Copianificazione che ha inserito il Piano di Zona B 48 al 1° comma dell'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione così come modificate ed approvate con l'Accordo di Copianificazione che il 6 febbraio 2008 è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, On. Piero Marrazzo, dal Presidente della Provincia di Roma, On. Enrico Gasbarra, e dal Sindaco del Comune di Roma, On. Valter Veltroni.

PIANO DI ZONA “VIA DI TOR CERVARA”

Il Piano di Zona C 26 “**Via di Tor Cervara**” è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 147 del 17 luglio 2003: ricade in zona vincolata che il PTP n. 15/9 “Valle dell'Aniene” (approvato con legge regionale n. 24/1998) destina fascia di rispetto del Fosso di Tor Sapienza.

Con nota prot. n. 34616433 del 12 ottobre 2006, trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI, l'amministrazione comunale ha presentato osservazione ex art. 23 della legge regionale n. 24/1998 avverso la predetta classificazione di tutela: la proposta distinta con il n. 058091_P378 è stata accolta dalla Regione Lazio, che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 20 luglio 2007 ha declassato la classificazione del PTP n. 15/9.

La modifica è stata recepita nel PTPR che la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 e che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008

È stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 961 del 29 novembre 2007 (pubblicata sul supplemento n. 8 del B.U.R. del Lazio n. 33 del 30/11/2007), quando dal settembre 2007 il Sindaco di Roma Valter Veltroni aveva già convocato la Conferenza di Copianificazione finalizzata alla approvazione definitiva del nuovo PRG..

Il Piano di Zona è stato approvato come variante urbanistica rispetto al PRG del 1962 da zona M/1 (Servizi pubblici generali), L/2 (Piccole industrie e artigianato) ed N (Verde pubblico) a zona E/3 (espansione edilizia): il nuovo PRG destina l'area a “Città della Trasformazione R 45 residenziale”.

In data 5 febbraio 2008 si è chiusa la Conferenza di Copianificazione che ha inserito il Piano di Zona C 26 al 1° comma dell'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione così come modificate ed

approvate con l'Accordo di Copianificazione che il 6 febbraio 2008 è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, On. Piero Marrazzo, dal Presidente della Provincia di Roma, On. Enrico Gasbarra, e dal Sindaco del Comune di Roma, On. Valter Veltroni.

PIANO DI ZONA "TOR VERGATA 2"

Il Piano di Zona D 8 "**Tor Vergata 2**" è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 231 del 15 dicembre 2005: ricade in zona soggetta a vincolo di interesse archeologico che il PTP n. 15/11 "Pendici dei Castelli" destina a fascia di rispetto di diversi beni di interesse archeologico e storico-monumentale.

Con nota prot. n. 16433 del 12 ottobre 2006, trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI, l'amministrazione comunale ha presentato osservazione ex art. 23 della legge regionale n. 24/1998 avverso la predetta classificazione di tutela: la proposta distinta con il n. 058091_P227 è stata accolta parzialmente dalla Regione Lazio, che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 20 luglio 2007 ha declassato la classificazione del relativo PTP n. 15/11.

La modifica è stata recepita nel PTPR che la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 e che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008.

È stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 963 del 29 novembre 2007 (pubblicata sul supplemento n. 8 del B.U.R. del Lazio n. 33 del 30/11/2007), quando dal settembre 2007 il Sindaco di Roma Valter Veltroni aveva già convocato la Conferenza di Copianificazione finalizzata alla approvazione definitiva del nuovo PRG.

Il Piano di Zona è stato approvato come variante urbanistica rispetto al PRG del 1962 da zona H/2 (Agro romano vincolato) a zona E/3 (espansione edilizia): il nuovo PRG destina l'area a "Città della Trasformazione – Ambito di trasformazione ordinaria prevalentemente residenziale R 48".

In data 5 febbraio 2008 si è chiusa la Conferenza di Copianificazione che ha inserito il Piano di Zona D 8 al 1° comma dell'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione così come modificate ed approvate con l'Accordo di Copianificazione che il 6 febbraio 2008 è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, On. Piero Marrazzo, dal Presidente della Provincia di Roma, On. Enrico Gasbarra, e dal Sindaco del Comune di Roma, On. Valter Veltroni.

PIANO DI ZONA "ANAGNINA 1"

Il Piano di Zona B 45 "**Anagnina 1**" è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 262 del 24 ottobre 2005: ricade in zona soggetta a vincolo di interesse archeologico che il PTP n. 15/11 "Pendici dei Castelli" destina a fascia di rispetto di diversi beni di interesse archeologico e storico-monumentale.

Con nota prot. n. 16433 del 12 ottobre 2006, trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI, l'amministrazione comunale ha presentato osservazione ex art. 23 della legge regionale n. 24/1998 avverso la predetta classificazione di tutela: la proposta distinta con il n. 058091_P654 è stata accolta dalla Regione Lazio, che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 20 luglio 2007 ha declassato la classificazione del relativo PTP n. 15/11.

La modifica è stata recepita nel PTPR che la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 e che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008.

È stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 977 del 29 novembre 2007 (pubblicata sul supplemento n. 8 del B.U.R. del Lazio n. 33 del 30/11/2007), quando dal settembre 2007 il Sindaco di Roma Valter Veltroni aveva già convocato la Conferenza di Copianificazione finalizzata alla approvazione definitiva del nuovo PRG.

Il Piano di Zona è stato approvato come variante urbanistica rispetto al PRG del 1962 da zona E/1 (Espansione con piani comprensoriali unitari), M/3 (Attrezzature di servizi pubblici di quartiere), N (Verde pubblico) a zona E/3 (espansione edilizia): il nuovo PRG destina l'area a "Città della Trasformazione – Ambito di trasformazione ordinaria prevalentemente residenziale R 30".

In data 5 febbraio 2008 si è chiusa la Conferenza di Copianificazione che ha inserito il Piano di Zona B 45 al 1° comma dell'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione così come modificate ed approvate con l'Accordo di Copianificazione che il 6 febbraio 2008 è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, On. Piero Marrazzo, dal Presidente della Provincia di Roma, On. Enrico Gasbarra, e dal Sindaco del Comune di Roma, On. Valter Veltroni.

PIANO DI ZONA "PONTE GALERIA"

Il Piano di Zona B 39 "**Ponte Galeria**" è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 13 gennaio 2005: ricade in zona soggetta a vincolo di interesse archeologico che il PTP n. 15/8 "Valle del Tevere" destina a zona di tutela limitata, sottozona TL b/10, ed a zona di tutela orientata, sottozona TO a/14 e TO c/15, nonché a fascia di rispetto di diversi beni di interesse archeologico.

Con nota prot. n. 16433 del 12 ottobre 2006, trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI, l'amministrazione comunale ha presentato osservazione ex art. 23 della legge regionale n. 24/1998 avverso la predetta classificazione di tutela: la proposta distinta con il n. 058091_P227 è stata accolta dalla Regione Lazio, che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 20 luglio 2007 ha declassato a zona di tutela limitata la classificazione del relativo PTP n. 15/8.

La modifica è stata recepita nel PTPR che la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 e che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008.

È stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 978 del 29 novembre 2007 (pubblicata sul supplemento n. 8 del B.U.R. del Lazio n. 33 del 30/11/2007), quando dal settembre 2007 il Sindaco di Roma Valter Veltroni aveva già convocato la Conferenza di Copianificazione finalizzata alla approvazione definitiva del nuovo PRG.

Il Piano di Zona è stato approvato come variante urbanistica rispetto al PRG del 1962 da zona H/1 (Agro romano), L/1 (Attività industriali grandi e medie) a zona E/3 (espansione edilizia): il nuovo PRG destina l'area a "Città della Trasformazione – Ambito di pianificazione particolareggiata definita" ed a "Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale".

In data 5 febbraio 2008 si è chiusa la Conferenza di Copianificazione che ha inserito il Piano di Zona B 39 al 1° comma dell'art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione così come modificate ed approvate con l'Accordo di Copianificazione che il 6 febbraio 2008 è stato sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale, On. Piero Marrazzo, dal Presidente della Provincia di Roma, On. Enrico Gasbarra, e dal Sindaco del Comune di Roma, On. Valter Veltroni.

Le proposte non deliberate o non ratificate dal Consiglio Comunale, secondo quanto precisato nelle circolari assessorili (trasmesse a tutti i Comuni del Lazio) e nel 1° comma dell'art. 23 della legge regionale n. 24/1998, non avrebbero dovuto dar luogo a procedere per quanto riguarda il loro inserimento nel PTPR adottato, ma dovrebbero esser prese in considerazione nella fase della pubblicazione del PTPR ai sensi del 3° comma dell'art. 23 della legge regionale n. 24/98: invece, i tecnici dell'Assessorato all'Urbanistica della Regione Lazio, hanno istruito ed accolto non solo le proposte legate al nuovo PRG, legittimate dalla stessa delibera di approvazione delle controdeduzioni, ma anche quelle relative ai 25 Piani di Zona, benché non ne avessero alcun diritto.

Per evitare le "misure di salvaguardia" che sarebbero scattate per tutte le previsioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) in contrasto con quelle dei PTP definitivamente approvati, il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato (ai sensi del comma 1 ter dell'art. 36 quater della legge regionale 24/98) la delibera n. 41/2007 con cui ha "adeguato" (abbassandone la tutela) i PTP vigenti alle richieste dei Comuni accolte in tutto o in parte.

Con la deliberazione n. 41 del 20 luglio 2007 il Consiglio Regionale ha così declassato le classificazioni non solo dei PTP n. 15/8 "Valle del Tevere" e n. 15/11 "Pendici dei Castelli" che erano stati approvati rispettivamente con delibere del Consiglio Regionale n. 25/2006 e n.

74/2001, ma anche dei PTP n. 2 “XIII e XIV Circoscrizione”, n. 15/1 “Marcigliana”, n. 15/4 “Arrone Galeria”, n. 15/5 “Decima Trigatoria” e n. 15/9 “Aniene” che erano stati approvati con la legge regionale n. 24/1998.

Ai sensi del comma 1 ter dell’art. 36 quater della legge regionale n. 24/1998, tutte le modifiche apportate ai suddetti 7 PTP sono state anticipatamente “inserite” nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) che la Giunta Regionale ha adottato con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007 e che è stato pubblicato il 14 febbraio 2008.

Alla pag. 7 dell’Allegato 1, relativo ai “*Criteria di valutazione dei contributi dei Comuni*”, viene testualmente dichiarato che <<*le proposte non deliberate o non ratificate dai rispettivi Consigli Comunali, secondo quanto precisato nelle citate circolari assessorili, trasmesse a tutti i Comuni del Lazio, e nella LR 24/98 art. 23 comma 1, non danno luogo a procedere per quanto riguarda il loro inserimento nel PTPR adottato e saranno prese in considerazione nella fase di pubblicazione del PTPR ai sensi dell’art. 23, comma 3, LR 24/98*>>: vanno pertanto cancellate e considerate alla stregua di automatiche osservazioni al PTPR adottato.

Dalla data di adozione del PTPR è entrata in vigore la disciplina dettata dall’art. 66 bis della legge regionale n. 38/1999 (cosiddetta “Riforma Pompili”), che attraverso una Conferenza di Copianificazione ha consentito l’approvazione rapida del nuovo PRG di Roma, dentro cui sono stati inseriti anche i suddetti 25 Piani di Zona.

**RICHIESTE DEL COMUNE DI ROMA DI MODIFICA
DELLE CLASSIFICAZIONI DELLE ZONE DI TUTELA DEI PTP VIGENTI
TRASMESSE SENZA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE ED OLTRE IL
TERMINE ULTIMO DEL 20 NOVEMBRE 2006**

Con nota di accompagnamento prot. n. 346 del 9 gennaio 2007 le Unità Organizzative U.O. 2 ed U.O. 9 del Dipartimento VI del Comune di Roma hanno trasmesso all’Assessorato all’Urbanistica della Regione Lazio una serie di proposte che sono state ugualmente accettate, benché presentate ben al di fuori del termine ultimo fissato per il 20/11/2006 e non supportate da apposita delibera consiliare: fra queste figurano i 2 progetti speciali dell’Assessore Minelli relativi alle aree di Grottarossa (XX° Municipio) e di “La Rustica Tor Sapienza” (Municipio VII), approvati dal Consiglio Comunale rispettivamente con delibera n. 49 del 20/2/2006 e con delibera n. 168 del 23/10/2006, sempre nella forma dell’Accordo di Programma in variante del PRG ed in difformità delle prescrizioni del PTP.

Le proposte complessive presentate fuori tempo sono le 6 seguenti.

1 – Proposta accolta n. 861 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 346 del 9 gennaio 2007, relativa all’Area a) di Grottarossa (Municipio Roma XX), progetto speciale dell’Assessore Minelli approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 49 del 20/2/2006.

2 – Proposta accolta n. 856 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 346 del 9 gennaio 2007, relativa all’Area b2) di Grottarossa (Municipio Roma XX), progetto speciale dell’Assessore Minelli approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 49 del 20/2/2006.

3 - Proposta accolta n. 855 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 346 del 9 gennaio 2007, relativa all’Area b1) di Grottarossa (Municipio Roma XX), progetto speciale dell’Assessore Minelli approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 49 del 20/2/2006.

4 - Proposta accolta n. 859 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 346 del 9 gennaio 2007, relativa a “Ponte Mammolo”, intervento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 55 dell’11/7/2005 e con DPGRL n. 265 del 23/6/2006.

5 - Proposta accolta n. 858 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 346 del 9 gennaio 2007, relativa a “Tiburtino Quarto S. Eusebio”, intervento approvato dal Consiglio Comunale con delibera del 27/11/2006.

6 - Proposta accolta n. 857 trasmessa dalle U.O. 2 e 9 del Dipartimento VI con nota prot. n. 346 del 9 gennaio 2007, relativa a “La Rustica Tor Sapienza” (Municipio VII), progetto speciale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 168 del 23/10/2006.

Alla pag. 7 dell’Allegato 1, relativo ai “*Criteria di valutazione dei contributi dei Comuni*”, viene testualmente dichiarato che <<*le proposte non deliberate o non ratificate dai rispettivi Consigli Comunali, secondo quanto precisato nelle citate circolari assessorili, trasmesse a tutti i Comuni del Lazio, e nella LR 24/98 art. 23 comma 1, non danno luogo a procedere per quanto riguarda il loro inserimento nel PTPR adottato e saranno prese in considerazione nella fase di pubblicazione del PTPR ai sensi dell’art. 23, comma 3, LR 24/98*>>: le 6 proposte vanno pertanto cancellate e considerate alla stregua di automatiche osservazioni al PTPR adottato.

INSERIMENTO NEL PTPR ADOTTATO DELLE PROPOSTE COMUNALI DI MODIFICA DEI PTP

Il comma 1 ter dell’art. 36 quater della legge regionale n. 24/1998 dà diritto alla Giunta Regionale di “inserire” nel PTPR adottato le proposte comunali di modifica dei PTP, che siano state “valutate positivamente”.

Dal momento che i PTP approvati adottano una classificazione per zone di tutela del tutto diversa dagli “ambiti di paesaggio” individuati dal PTPR, l’inserimento dei PTP nel PTPR in termini di recepimento deve avvenire mediante una adeguata trasposizione e sufficiente corrispondenza delle previsioni dei PTP approvati.

Analogamente, una modifica dei PTP approvati deve avvenire con un “inserimento” nel PTPR operato allo stesso modo.

Come precisato al 1° comma dell’art. 65 delle Norme del PTPR, le porzioni di territorio fatte oggetto di proposta di modifica del PTP vigenti sono indicate con apposito contrassegno nelle Tavole A, che quindi dovrebbero conservare la relativa disciplina dettata dalle Norme per ogni ambito di paesaggio: invece il successivo 3° comma dell’art. 65 dispone che <<i>contenuti delle controdeduzioni prevalgono sulla disciplina di tutela e di uso dei “Paesaggi del PTPR di cui al capo II delle presenti norme e sulle modalità di tutela dei beni paesaggistici tipizzati da PTPR>>.

Riguardo all’ultima parte del suddetto dettato normativo si fa presente che le proposte dei Comuni hanno riguardato esclusivamente le zone vincolate e non potevano quindi interessare anche quelle poi individuate dal PTPR come “Beni Tipizzati” di cui è stato proposto di imporre il relativo vincolo: va quindi quanto meno abrogata l’espressione finale <<*sulle modalità di tutela dei beni paesaggistici tipizzati da PTPR*>>.

Per quanto riguarda invece la “prevalenza” dei contenuti delle controdeduzioni sulla disciplina di tutela e di uso dei “Paesaggi” del PTPR, si fa presente che è avallata dalla lettera f) del comma 2 dell’art. 3 delle Norme del PTPR secondo cui <<le Tavole D hanno natura descrittiva>> ma <<i criteri di valutazione per l’esame delle osservazioni comunali, preliminari alla pubblicazione del PTPR e le controdeduzioni alle medesime con i relativi stralci cartografici>>.

hanno natura prescrittiva e prevalente rispetto alle classificazioni di tutela indicate nella Tavola A e nelle presenti norme>>.

Si mette in evidenza come contraddizione che secondo la precedente lettera c) del 2° comma dell'art. 3 delle Norme le Tavole A hanno natura prescrittiva e così come descritte non avrebbero le indicazioni delle proposte comunali accolte di modifica, mentre le Tavole D con le proposte hanno natura meramente descrittiva e le controdeduzioni (contenute all'Allegato 3) hanno <<*natura prescrittiva e prevalente rispetto alle classificazioni di tutela indicate nella Tavola A e nelle presenti norme* >>.

Si mette in risalto, come ulteriore contraddizione, che nelle Tavole A sono stati riportati i perimetri originari delle proposte comunali e non soltanto quelli delle porzioni di territorio accolte in tutto o in parte, per cui – per capire quale sia la porzione di territorio “prevalente” – occorre prendere a confronto gli stralci cartografici riportati nelle controdeduzioni.

Si mette ancor più in risalto, come ennesima contraddizione, che sia le proposte comunali che gli stralci cartografici sono riferiti ai PTP vigenti e quindi ad una classificazione per zone di tutela diversa dal PTPR, che non consente di capire rispetto alla <<classificazioni di tutela indicate nella Tavola A>> ed alla relativa disciplina dettata dalle Norme quale sia la disciplina prevalente da rispettare, anche e soprattutto perché per lo più non espressamente precisata nelle proposte comunali e nelle controdeduzioni con cui sono state accolte: per riuscire in questo occorre risalire alle Norme del PTP relative alla zona di tutela a cui è stata declassata una certa porzione di territorio.

In conclusione l'<<inserimento>> nel PTPR prescritto per legge non sembra essere stato operato in modo corretto né da un punto di vista giuridico né da un punto di vista pratico, in considerazione delle difficoltà di capire chiaramente quale sia la disciplina applicabile all'interno delle esatte porzioni di territorio di cui è stato accolto il declassamento della tutela.

Va oltretutto rilevato che con questo procedimento non sono state comunque superate le misure di salvaguardia ai sensi del 4° comma dell'art. 7 delle Norme del PTPR, dal momento che tra le disposizioni del PTPR adottato (dettate nella Tabella B relativa ad ogni ambito di paesaggio) ed i PTP vigenti (ancorché modificati) permane il contrasto che non può essere scavalcato con il meccanismo escogitato.

Alla pag. 3 dell'Allegato 1, che è relativo ai “*Criteri di valutazione dei contributi dei Comuni*” viene testualmente dichiarato che <<è stato deciso ... di anticipare in tal modo l'efficacia delle proposte presentate dai Comuni e ritenute meritevoli di accoglimento *eliminando eventuali possibili limitazioni derivanti dall'applicazione delle misure di salvaguardia fra PTP vigenti e PTPR adottato, previste dall'art. 23 bis della LR 24/98*>>.

Si rileva inoltre (alla successiva pag. 5) che <<*i contributi trasmessi dai Comuni hanno avuto come riferimento le classificazioni dei “livelli di tutela” (per zona) dei vigenti PTP della Regione Lazio approvati con LR 24/98 e pertanto le istanze sono state interpretate alla luce delle nuove classificazioni dei “Paesaggi” elaborate per il PTPR, classificazioni uniche per l'intero territorio regionale*>>: l'affermazione non risponde al vero, dal momento che nelle Tavole A sono stati riportati i perimetri originari delle proposte comunali, che si sovrappongono ai sottostanti “ambiti di paesaggio”.

A conferma indiretta alla pag. 14 si afferma che <<è opportuno infatti ricordare che il PTPR, dovendo operare una omogeneizzazione delle variegate classificazioni di tutela oggi in vigore nei 29 PTP vigenti, è redatto con una propria e originale articolazione delle classificazioni medesime, sostituendo integralmente le vigenti, pertanto l'accoglimento delle osservazioni deve intendersi>>.

riconducibile non tanto ad una precisa classificazione dei PTP vigenti bensì ad un suo sostanziale accoglimento in relazione ai contenuti della richiesta del Comune>>.

Si propone in definitiva di recepire nel PTPR le modifiche accolte, individuando nelle Tavole A il corrispondente “ambito di paesaggio” a cui applicare la relativa normativa, che sia identica a quella applicabile per la zona di tutela a cui è stato declassato il PTP, evitando solo in tal modo che scattino le misure di salvaguardia di cui al 4° comma dell’art. 7 delle Norme.

Arch. Rodolfo Bosi
(Responsabile Circolo Territoriale VAS di Roma)

Roma, 13 giugno 2008